

**Causa C-430/24 [Badzhanova]<sup>i</sup>**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

19 giugno 2024

**Giudice del rinvio:**

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

19 giugno 2024

**Richiedente:**

K. P. V.

---

**ORDINANZA**

**n. 25215**

Sofia, 19 giugno 2023

Il **Sofiyski rayonen sad** (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), Settore civile, **XXVIII Sezione** (...) [OMISSIS]

(...) [OMISSIS]

(...) [OMISSIS] in considerazione di quanto segue:

- 1 Il procedimento si basa sull'articolo 267, paragrafo 1, TFUE.
- 2 Esso verte sull'interpretazione delle norme sulla competenza internazionale in materia civile conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 e sulla questione se gli Stati membri possano limitare la competenza internazionale ivi prevista.

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

**1. Parti:**

**3 1.1. Richiedente:**

4 La richiedente nella presente causa è **K. P. V.**, cittadina bulgara con indirizzo permanente registrato a P. (Bulgaria), che dichiara di avere la sua residenza abituale a L. (Francia).

5 (...) [OMISSIS]

**6 1.2. Debitore:**

7 Il debitore (la persona che sarebbe il resistente in un eventuale successivo procedimento giudiziario) non è ancora parte del procedimento, in quanto si tratta di un procedimento *inaudita altera parte* e il debitore ha la possibilità di costituirsi in giudizio solo a seguito dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento che decide la causa (v. punti 32 e 33 della sentenza del 9 settembre 2022, Toplofikatsia Sofia e a., C-208/20 e C-256/20).

8 Tuttavia, a fondamento dell'elemento internazionale della causa, va osservato che la domanda è diretta nei confronti della **Deutsche Lufthansa AG** (...) [OMISSIS], una società con sede in Germania la cui amministrazione centrale è situata, com'è noto, a Francoforte sul Meno.

**2. Domande delle parti**

9 La richiedente chiede una compensazione per la cancellazione di un volo nell'ambito di un viaggio che, nel complesso, che avrebbe dovuto avere inizio a (...), Francia, e terminare con un atterraggio all'aeroporto di Sofia in Bulgaria, nonché il pagamento degli interessi moratori.

**3. Diritto nazionale**

10 **3.1. Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile; in prosieguo anche: il «GPK»)** (pubblicato nel Darzhaven vestnik [Gazzetta ufficiale dello Stato; in prosieguo: il «DV»] n. 59 del 20 luglio 2007, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008, da ultimo modificato: DV n. 39 del 1° maggio 2024):

**Notifica ai commercianti e alle persone giuridiche**

11 **Articolo 50.** 1. Il luogo per la notifica ai commercianti e alle persone giuridiche iscritti nel rispettivo registro coincide con l'ultimo indirizzo ivi indicato.

2. Qualora la persona abbia lasciato il suo precedente indirizzo e quello nuovo non risulti dal registro, tutte le comunicazioni vengono inserite nel fascicolo e sono considerate come regolarmente notificate. (...)

**Notifica agli stranieri residenti nel paese**

- 12 **Articolo 53.** La notifica agli stranieri residenti nel paese è effettuata all'indirizzo indicato ai servizi amministrativi competenti.

### **Emissione di un'ingiunzione di pagamento**

- 13 **Articolo 411.** 1. ([...] [OMISSIS] integrato [...] [OMISSIS] n. 100/2019) La domanda è presentata dinanzi al Tribunale distrettuale del luogo in cui il debitore ha il proprio indirizzo permanente o la propria sede; tale Tribunale procede d'ufficio, entro tre giorni, alla verifica della propria competenza territoriale. La domanda nei confronti di un consumatore deve essere presentata dinanzi al giudice del luogo in cui si trova l'indirizzo attuale o, in sua mancanza, l'indirizzo permanente del consumatore. Se il giudice ritiene che la causa non rientri nella sua competenza, la trasmette immediatamente al giudice competente.

2. (modificato – DV n. 50/2015) Il Tribunale esamina la domanda nel corso di un'udienza concernente aspetti procedurali ed emette un'ingiunzione di pagamento entro il termine previsto al paragrafo 1, salvo nei casi in cui:

1. (...) [OMISSIS] la domanda non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 410 e il richiedente non sani le irregolarità commesse entro tre giorni dalla notifica delle stesse;
  2. la domanda sia contraria alla legge o al buon costume;
  3. (...) [OMISSIS] il credito si basa su una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un consumatore o la cui esistenza può essere ragionevolmente presunta;
  4. (...) [OMISSIS] il debitore non abbia un indirizzo permanente né la sede legale nel territorio della Repubblica di Bulgaria;
  5. (...) [OMISSIS] il debitore non abbia la residenza abituale o la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica di Bulgaria.
3. Se accoglie la domanda, il Tribunale emette un'ingiunzione di pagamento, una copia della quale è notificata al debitore.

### **Impugnazione**

- 14 **Articolo 413.** 1. L'ingiunzione di pagamento non è soggetta ad impugnazione se non per la parte relativa alle spese.
2. (...) [OMISSIS] La decisione con la quale viene respinta *in toto* o in parte la domanda di ingiunzione può essere impugnata dal richiedente mediante reclamo di cui non è necessario allegare copia per la notificazione.
- 15 **3.2. Targovski zakon (legge sul commercio) (in prosieguo, anche: il «TZ»)** (DV n. 48 del 19 giugno 1991, da ultimo modificato: DV n. 41 del 10 maggio 2024):

### **Succursale di una persona straniera**

- 16 **Articolo 17 bis** (...) [OMISSIS] 1. La succursale di una persona straniera registrata in base alla propria legge nazionale con il diritto di esercitare un'attività commerciale è iscritta nel registro delle imprese.
2. Oltre ai dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la domanda di registrazione deve contenere le seguenti informazioni:
1. (...) [OMISSIS] la forma giuridica, la ragione sociale o il nome e la sede della persona straniera, nonché la ragione sociale della succursale se diversa da quella della persona straniera;
  2. il registro e il numero di registrazione della persona straniera, se la legge applicabile lo prevede;
  3. la legge nazionale applicabile alla persona straniera se non è la legge di uno Stato membro dell'Unione europea;
  4. i soggetti che rappresentano la persona straniera in base al registro in cui è iscritta, ove tale registro esista, la modalità di rappresentanza nonché i liquidatori e i curatori fallimentari e i loro poteri.
- 17 **3.3. Zakon za registar BULSTAT (legge relativa al registro BULSTAT)** (DV n. 39 del 10 maggio 2005, da ultimo modificato: DV n. 84 del 6 ottobre 2023):
- 18 **Articolo 3.** 1. Nel registro **BULSTAT** sono iscritti: (...)
5. persone giuridiche straniere:
- a) che esercitano un'attività economica nel paese, anche attraverso una stabile organizzazione oppure un'istituzione o una struttura fissa, o (...)
- 19 **Articolo 7.** 1. (...) [OMISSIS] Con riguardo alle persone menzionate all'articolo 3, paragrafo 1, punti da 1 a 8, paragrafi 2 e 3, sono richieste le seguenti informazioni e circostanze nel BUL[STAT]
7. sede e indirizzo professionale;
  8. (...) [OMISSIS] indirizzo per la corrispondenza, telefono, fax ed e-mail;
  9. indirizzo del luogo dell'attività o del bene immobile (...)
- 20 **3.4. Danachno-osiguriteln protsesualen kodeks (codice processuale tributario e della previdenza sociale)** (DV n. 105 del 29 dicembre 2005, da ultimo modificato: DV n. 36 del 23 aprile 2024):
- 21 **Articolo 1.** Ai sensi del presente codice si intende per:

5. stabile organizzazione:
1. una sede fissa (di proprietà, in locazione o utilizzata ad altro titolo) attraverso la quale una persona straniera esercita in tutto o in parte un'attività economica nel paese, ad esempio la sede della direzione; una succursale; una rappresentanza commerciale registrata nel paese; un ufficio; uno studio legale; uno studio; uno stabilimento; un'officina (fabbrica); un negozio; un magazzino; un'officina di riparazione; un impianto di assemblaggio; un cantiere; una miniera; una cava; un foro di trivellazione, un pozzo di petrolio o di gas, una sorgente o un altro sito per l'estrazione di risorse naturali;
  2. l'esercizio di un'attività nel paese da parte di persone autorizzate a concludere contratti per conto di persone straniere, ad eccezione delle attività dei rappresentanti autorizzati con status indipendente ai sensi del capo 6 della legge sul commercio;
  3. l'esecuzione continuativa di operazioni commerciali con luogo di adempimento nel paese, anche se la persona straniera non ha un rappresentante permanente o una sede fissa».
- 22 **3.5. Zakon za nasarchavane na investitsite** (legge sulla promozione degli investimenti) (DV n. 97 del 24 ottobre 1997, da ultimo modificato: DV n. 20 dell'8 marzo 2024):
- 23 «**Articolo 24.** (...) [OMISSIS] 1. Le persone straniere autorizzate a svolgere attività commerciali in base alla loro legislazione nazionale possono costituire uffici di rappresentanza commerciale nel paese, che devono essere registrati presso la Camera bulgara del commercio e dell'industria.
2. Gli uffici di rappresentanza di cui al paragrafo 1 non sono persone giuridiche e non possono esercitare attività economiche.
  3. Le operazioni che una persona straniera conclude con soggetti residenti per le esigenze della rappresentanza registrata da tale persona in conformità al paragrafo 1 sono effettuate in base alle norme applicabili alle operazioni tra soggetti residenti».
- 24 **3.6. Giurisprudenza nazionale:**
- 25 Viene citata la giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) relativa a taluni casi specifici, che non è vincolante. Viene inoltre citata la giurisprudenza del grado di riesame del giudice del rinvio in procedimenti ingiuntivi – il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria). (...) [OMISSIS].
- 26 **3.6.1. Ordinanza n. 547 della Corte suprema di cassazione del 22 agosto 2013** (...) [OMISSIS]

- 27 «La conclusione del giudice d'appello secondo cui la domanda non soddisfa il requisito di cui all'articolo 411, paragrafo 2, punto 3, del GPK né quello di cui al successivo punto 4, in quanto il debitore ha la propria sede all'estero, sarebbe implicitamente in linea con la decisione del giudice di primo grado secondo cui la società straniera – nonostante la registrazione della sua succursale in Bulgaria – non avrebbe una stabile organizzazione e, allo stesso tempo, rispecchierebbe la tesi di detto giudice, secondo cui l'esistenza di una delle due condizioni negative di cui ai summenzionati punti [*versione precedente al 2019 (nota di questo Collegio)*] è sufficiente per respingere la domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento. (...)
- 28 Ai sensi dell'articolo 411, paragrafo 2, punti 3 e 4, del GPK, l'emissione di un'ingiunzione di pagamento è subordinata al fatto che il debitore abbia un collegamento formale o effettivo con il territorio della Repubblica di Bulgaria: per le persone fisiche, si tratta dell'*indirizzo permanente* o della *residenza abituale* nel paese; per le persone giuridiche, si tratta della *sede* o della *stabile organizzazione*. Soltanto le persone nazionali possono avere un indirizzo permanente o una sede in Bulgaria a norma del suddetto punto 3. La verifica della residenza abituale o della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi del successivo punto 4 è dunque riservata alle persone fisiche o giuridiche straniere. Ai fini dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore (una persona giuridica) in base ad un fondamento territoriale, è *sufficiente l'esistenza di uno dei collegamenti* con il territorio bulgaro *menzionati* in tali punti. Ciò risulta anche dal fatto che, in presenza di uno dei due criteri di collegamento (sede o stabile organizzazione), l'esecuzione forzata può essere promossa dalle autorità competenti in forza dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della persona giuridica sul territorio bulgaro.
- 29 Una succursale consiste nel distacco di una parte dell'attività del commerciante al di fuori del luogo in cui è situata la sua sede. Essa costituisce una parte dell'impresa del commerciante tramite la quale quest'ultimo esercita attività commerciali, e i diritti e gli obblighi sorgono direttamente per conto del commerciante, in quanto la succursale non è un soggetto di diritto. A seguito della registrazione di una succursale ai sensi dell'articolo 17 bis del TZ, le persone giuridiche straniere esercitano attività anche sul territorio della Repubblica di Bulgaria, da cui discende che esse dispongono ivi di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 411, paragrafo 2, punto 4, del GPK.
- 30 In base all'articolo 411, paragrafo 2, punti 3 e 4, del GPK, ove la persona giuridica (il debitore) non abbia una sede registrata nel territorio nazionale, ma disponga ivi di una stabile organizzazione tramite una succursale registrata ai sensi dell'articolo 17 bis del TZ, per «sede» del debitore ai sensi dell'articolo 411 del GPK quale criterio per la determinazione della competenza territoriale in relazione a una domanda deve intendersi la sede della succursale della persona giuridica straniera. Le disposizioni concernenti il procedimento ingiuntivo sono più specifiche rispetto alle norme generali riguardanti il procedimento giurisdizionale in materia civile. Pertanto, l'articolo 20 del TZ non è applicabile

*mutatis mutandis* all'individuazione del giudice competente per la domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento.

- 31 Alla luce delle precedenti osservazioni, questa Sezione ritiene che alle questioni pregiudiziali debbano essere fornite le seguenti risposte: un'ingiunzione di pagamento può essere emessa nei confronti di una persona giuridica straniera, in qualità di debitore, la quale abbia una succursale registrata nel paese, in quanto, a norma dell'articolo 411, paragrafo 2, punti 3 e 4, del GPK, per «sede» del debitore di cui all'articolo 411 del GPK, in base alla quale viene individuato il giudice territorialmente competente, deve intendersi la sede della succursale della persona giuridica straniera (debitore)».
- 32 3.6.2. Ordinanza n. 60275 della **Corte suprema di cassazione** del 3 dicembre 2021 (...) [OMISSIS]
- 33 «Ai sensi dell'articolo 53 del GPK, le comunicazioni agli stranieri residenti nel paese devono essere notificate all'indirizzo indicato ai servizi amministrativi competenti. In base alla giurisprudenza relativa all'applicazione dell'articolo 53 del GPK, tale disposizione prevede la presenza di un indirizzo indicato a un servizio amministrativo competente, quale l'Agentsia po vpisvaniata (Agenzia per le registrazioni), presso il quale è gestito e mantenuto il registro BULSTAT, l'unico registro elettronico centralizzato per l'identificazione unica di tutte le persone fisiche e giuridiche e di altre entità giuridiche che svolgono attività rilevanti sul territorio della Repubblica di Bulgaria. Secondo (...) [OMISSIS] la legge relativa al registro BULSTAT, gli indirizzi registrati di persone fisiche straniere che possiedono beni immobili in Bulgaria sono considerati *indirizzi per la corrispondenza sul territorio nazionale della parte interessata con tutti gli enti statali, il che comporta la rilevanza giuridica dell'indirizzo risultante dal registro BULSTAT quale registrazione di indirizzo ai sensi del GPK*».
- 34 **3.6.3. Ordinanza n. 18898 del Tribunale della città di Sofia del 25 settembre 2014 nell'appello civile n. 5383/2014** (...) [OMISSIS]
- 35 «La sussistenza delle condizioni negative di cui all'articolo 411, paragrafo 2, punti 3 e 4, del GPK è esaminata d'ufficio dal giudice e, in presenza di siffatte condizioni, non potrà essere emessa un'ingiunzione di pagamento. In base alle menzionate disposizioni, detta ingiunzione non può essere emessa ove il debitore non abbia una sede o una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Nel caso in esame, il richiedente ha designato quale debitore l'agente commerciale della Turkish Airlines per la Repubblica di Bulgaria, "T.H.Y.", iscritto nel registro delle imprese tenuto presso la Camera bulgara del commercio e dell'industria. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della legge sulla promozione degli investimenti, le persone straniere autorizzate a svolgere attività commerciali in base alla loro legislazione nazionale possono costituire uffici di rappresentanza commerciale nel paese, che devono essere registrati presso la Camera bulgara del commercio e dell'industria; ai sensi del successivo paragrafo 2, *tali uffici di rappresentanza non sono persone giuridiche e non possono*

*esercitare attività economica. L'attività economica è svolta dal commerciante stesso e non dalla rappresentanza commerciale. Le condizioni negative di cui all'articolo 411, paragrafo 2, punti 3 e 4, del GPK, relative all'emissione di un'ingiunzione di pagamento sono soddisfatte, con la conseguenza che il ricorso è infondato e l'ordinanza impugnata deve essere confermata».*

- 36 Le Sezioni del Tribunale distrettuale di Sofia in parte seguono l'orientamento stabilito dall'ordinanza da ultimo citata, in parte emettono ingiunzioni di pagamento nei confronti di persone straniere il cui unico collegamento con il territorio della Repubblica di Bulgaria è costituito da una rappresentanza commerciale registrata presso la Camera bulgara del commercio e dell'industria.

#### **4. Fatti**

- 37 La richiedente sostiene di aver acquistato un biglietto aereo presso la società debitrice e, nonostante le indicazioni impartite dal giudice, si rifiuta di specificare la modalità di acquisto. In replica alle indicazioni di questa Sezione, la richiedente si limita a far riferimento alle norme generali sulla competenza di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012, sostenendo che il suo volo avrebbe dovuto atterrare a Sofia e che ciò sarebbe sufficiente per stabilire la competenza del giudice nella fattispecie in esame, e che non troverebbero applicazione altre limitazioni stabilite dal diritto nazionale.
- 38 Il biglietto prodotto nel procedimento proviene da un sito Internet del vettore, è stato emesso in lingua francese e inviato il 28 settembre 2022 dall'indirizzo e-mail [online@booking.lufthansa.com](mailto:online@booking.lufthansa.com). Esso reca il codice di prenotazione UOVOI6 e riguarda i voli dall'aeroporto di (...) all'aeroporto di Francoforte sul Meno il 19 dicembre 2022 alle ore 10.50 e da quest'ultimo all'aeroporto di Sofia il 19 dicembre 2022 alle ore 14.20.
- 39 La richiedente sostiene che il volo non sarebbe stato operato e che essa avrebbe inviato un reclamo al vettore via e-mail in data 23 dicembre 2022.
- 40 In base alle informazioni presenti nel sistema elettronico del registro BULSTAT, la futura debitrice, la Deutsche Lufthansa AG, è una società di diritto tedesco che svolge «consulenza aziendale e altre attività economiche» in Bulgaria. Non ha formalmente registrato una succursale in Bulgaria ai sensi della legge sul commercio e dispone di una stabile organizzazione registrata con indirizzo [a] Sofia. (...) [OMISSIS]
- 41 5. RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE E NECESSITÀ DI UN'INTERPRETAZIONE:**
- 42 5.1. Prima questione – Limitazioni della competenza:**
- 43 La necessità di un'interpretazione discende dall'esigenza di chiarire i limiti entro i quali i legislatori nazionali possono circoscrivere la competenza dei propri giudici con riguardo a taluni procedimenti nel caso in cui questi ultimi rientrino

nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento (UE) n. 1215/2012. Occorre precisare se il regolamento istituisce un regime uniforme per la completa armonizzazione delle norme sulla competenza oppure introduce un quadro normativo per i legislatori dei singoli Stati membri.

- 44 Il diritto bulgaro prevede norme speciali sulla competenza relative ai procedimenti nazionali diretti all'emissione di ingiunzioni di pagamento (ordini di pagamento), le quali ostano all'emissione di tali ingiunzioni nei casi in cui il debitore non abbia un indirizzo permanente registrato o una sede oppure una residenza abituale o una stabile organizzazione registrata in Bulgaria. Le norme sulla competenza in tale procedimento speciale escludono pertanto i fori internazionali alternativi previsti, ad esempio, dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012, pur essendo espressamente ammessi da detto regolamento.
- 45 Ne consegue che si pone altresì la questione se una limitazione del genere, introdotta nel diritto nazionale di un singolo Stato membro, sia lecita alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») (non occorre citare le singole sentenze, trattandosi di un principio consolidato), secondo la quale le norme sulla competenza devono essere uniformi e presentare un alto grado di prevedibilità. A tal proposito, la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 dispone chiaramente che i giudici nazionali sono competenti per le controversie previste nelle sezioni pertinenti dello stesso regolamento, indipendentemente dal loro diritto nazionale. Una simile conclusione potrebbe essere desunta anche dai rilievi della Corte contenuti nei punti da 31 a 34 della sentenza del 25 febbraio 2021, Markt24, C-804/19, e nel punto 27 dell'ordinanza del 13 dicembre 2023, Avdzhilov, C-319/23, vale a dire che le norme sulla competenza giurisdizionale internazionale formulate in detto regolamento devono essere applicate in modo uniforme, a prescindere dalle ragioni di tutela delle parti eventualmente svantaggiate.
- 46 D'altra parte, il procedimento ingiuntivo, quale procedimento svolto tipicamente *inaudita altera parte*, prevede sempre particolari limitazioni e condizioni in presenza delle quali è lecito avvalersi di un siffatto metodo semplificato di tutela giurisdizionale. Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali, ad esempio, esso è riservato ai crediti pecuniari o ad una tipologia specifica e limitata di altre pretese. Se è possibile limitare l'ambito di applicazione di tale procedimento in base all'oggetto (*ratione materiae*), gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di limitarlo in base al luogo (*ratione loci*).
- 47 Alla luce dei due summenzionati possibili approcci, la Corte è chiamata a stabilire se la competenza internazionale per i procedimenti civili prevista dal regolamento (UE) n. 1215/2012 definisca unicamente l'ambito di competenza massimo per i giudici nazionali stabilito dal diritto dell'Unione oppure se, al contrario, essa costituisca il fondamento di un diritto soggettivo dei ricorrenti ad avviare un procedimento nei confronti dei convenuti che rientrano in una delle fattispecie contemplate da tale regolamento (vale a dire che si tratta di un'armonizzazione

piena). Si pone pertanto la questione di chiarire se le norme del regolamento, in particolare l'articolo 7, punti 1 e 5, applicabile ai fatti del procedimento principale, alla luce dell'ambito generale di competenza fissato dall'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, consentano una normativa nazionale quale l'articolo 411, paragrafo 2, punti 4 e 5, del GPK, che prevede altri criteri di competenza più ristretti.

**48 5.2. Seconda e terza questione – Interpretazione della nozione di «succursale, agenzia o sede d'attività» e sua rilevanza ai fini dell'interpretazione del diritto nazionale**

49 A prescindere dalla risposta fornita alla prima questione e in considerazione della natura internazionale della causa, dell'adozione di atti dell'Unione in materia di competenza internazionale dei giudici e della prassi contraddittoria dei giudici bulgari in merito alla nozione di «stabile organizzazione», questa Sezione deve esaminare entro quali limiti la nozione di «succursale, agenzia o sede d'attività» di cui all'articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 possa essere utile ai fini dell'interpretazione della nozione di «stabile organizzazione» di una persona giuridica straniera di cui all'articolo 411, paragrafo 2, punto 5, del GPK. A tal fine, [occorre rispondere alla questione] se la nozione di «succursale, agenzia o sede d'attività» sia una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che determina sempre il contenuto delle nozioni utilizzate nel diritto nazionale, o se essa sia correlata alla definizione di tali istituti nel diritto nazionale e se vengano presi in considerazione solo taluni aspetti generali regolati dal diritto dell'Unione.

50 La nozione di «succursale, agenzia o sede d'attività» di cui all'articolo 7, punto 5, del regolamento non è stata frequentemente oggetto di interpretazione da parte della Corte. Al punto 33 della sentenza dell'11 aprile 2019, Ryanair DAC, C-464/18, vengono menzionati tre criteri che consentono di determinare la competenza internazionale sulla base del luogo in cui ha sede la succursale. I primi due criteri sono l'autonomia organizzativa e le risorse materiali della succursale, mentre il terzo criterio riguarda il fatto che il rapporto giuridico sorge in relazione ad attività della succursale che devono essere esercitate nello Stato membro in cui essa ha sede. In base ai suddetti criteri è chiaro che la Corte, in linea con l'interpretazione fornita al punto 11 della sentenza del 6 ottobre 1976, Tessili, 12/76, ritenga che la nozione di «succursale, agenzia o sede d'attività» ha un significato autonomo nel contesto del diritto dell'Unione e deve essere adottata in maniera uniforme negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.

51 Se tale fosse il caso e con riguardo specifico alla competenza internazionale in materia civile – un settore armonizzato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 – dovrebbe presumersi che le nozioni utilizzate in senso analogo debbano avere il medesimo significato negli ordinamenti giuridici nazionali. Tale approccio rende problematica la tesi affermata dalla Corte suprema di cassazione bulgara nell'ordinanza del dicembre 2021, citata *supra* ai punti 32 e 33, [la quale] esclude il nesso tra l'esistenza di un indirizzo registrato e l'attività della stabile organizzazione, che, secondo la sentenza Ryanair DAC, C-464/18, citata al punto

precedente, deve essere correlata al rapporto giuridico oggetto della controversia per costituire un criterio di competenza. Spetta quindi a questa Sezione stabilire se tale nozione abbia un significato uniforme nell'Unione e debba essere così applicata nell'interpretazione di una normativa nazionale che prevede criteri di competenza diversi da quelli previsti dal diritto dell'Unione (nel caso in cui alla prima questione venga fornita una risposta in senso affermativo).

- 52 Quest'ultima conclusione dovrebbe essere possibile, in quanto l'interpretazione del diritto nazionale non può pregiudicare l'efficacia del diritto dell'Unione. Dato che, nella fattispecie in esame, le norme sulla competenza internazionale mirano a garantire la tutela del convenuto, ma anche la prevedibilità del giudice competente, l'adozione di norme nazionali sulla competenza che differiscano significativamente da quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 può limitare la tutela che l'articolo 5 di detto regolamento è inteso a fornire. Occorre pertanto chiarire anche se, nel caso di specie, la nozione nazionale di «stabile organizzazione» debba essere necessariamente interpretata in conformità alla pertinente interpretazione fornita dalla Corte, in considerazione degli obblighi derivanti dalla sentenza del 13 novembre 1990, *Marleasing*, C-106/89.
- 53 Nella presente causa si tratta, in sostanza, di appurare se la competenza possa essere determinata sulla base della condizione elaborata dalla giurisprudenza nazionale, segnatamente l'esistenza di un'organizzazione autonoma e la sua registrazione formale, oppure se debba necessariamente fondarsi su un nesso sostanziale tra l'attività dell'unità organizzativa separata (succursale, ufficio di rappresentanza) e l'oggetto del procedimento. In tal senso, l'interpretazione della Corte appare molto più restrittiva.
- 54 Questa Sezione è chiamata ad interpretare la nozione di «stabile organizzazione» anche nel caso in cui alla prima questione venga fornita una risposta nel senso che essa, in quanto giudice del luogo di esecuzione del contratto, è competente a stabilire se, ad esempio, un'ingiunzione di pagamento emessa nella presente causa possa essere notificata ai dipendenti della convenuta presso tale stabile organizzazione. Occorre pertanto chiarire altresì se quest'ultima, qualora operi in un settore diverso da quello del rapporto giuridico alla base della controversia tra le parti, possa essere utilizzata per lo scambio di corrispondenza con la parte interessata.
- 55 5.3.: Se l'esistenza di una «succursale, agenzia o sede d'attività» determini anche la competenza territoriale dei giudici all'interno di uno Stato membro**
- 56 Al punto 30 della sentenza del 3 maggio 2007, *Color Drack*, C-386/05, la Corte ha precisato che, qualora le norme sui conflitti di competenza internazionale in materia civile attribuiscono la competenza al giudice del luogo (e non dello Stato) in cui si verifica un determinato evento, tali norme determinano non solo la competenza internazionale dei giudici tra Stati diversi, ma anche la competenza territoriale nei confronti di altri giudici dello stesso Stato.

- 57 Non è stato ancora stabilito se tale regola generale si applichi anche ai procedimenti avviati «nel luogo della succursale», cosicché è necessario formulare detta questione.
- 58 **5.4. In che modo il giudice procede d'ufficio alla verifica della [sua] competenza nei procedimenti *inaudita altera parte***
- 59 Infine, nel caso di specie, si pone anche la questione della maniera in cui è possibile tutelare gli interessi del debitore (convenuto), che non sia attualmente parte del procedimento, con riguardo alla competenza del giudice adito. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, i giudici nazionali decidono sulla propria competenza nei procedimenti cui si applica tale regolamento solo dopo aver dato al convenuto la possibilità di contestare la competenza. Le uniche eccezioni a detta regola generale sono i casi di competenza esclusiva a norma dell'articolo 24 del medesimo regolamento.
- 60 Allo stesso tempo, tuttavia, ai punti 32 e 33 della sentenza del 9 settembre 2021, *Toplofikatsia Sofia*, C-208/20 e C-256/20, la Corte ha dichiarato che il regolamento (UE) n. 1215/2012 non si applica alle norme sull'entrata in vigore delle decisioni giurisdizionali dopo la loro adozione e con riguardo alla possibilità di un loro annullamento e abrogazione. In tale contesto, il giudice non può esaminare la censura di carenza di competenza internazionale sollevata dal debitore successivamente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento e, ai sensi del diritto nazionale, non ha la facoltà di invitarlo a presentare osservazioni prima dell'emissione di detta ordinanza. In una situazione del genere, si pone la questione se la norma di cui all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento sia applicabile in un procedimento *inaudita altera parte* come quello inteso all'emissione di un'ingiunzione di pagamento o se il giudice sia tenuto a pronunciarsi sulla propria competenza in casi siffatti senza attendere le osservazioni del debitore.
- 61 Alla luce di quanto precede, questa Sezione ritiene di dover sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in forza dell'articolo 267, paragrafo 1, TFUE, le questioni d'interpretazione del diritto dell'Unione.
- 62 Per questi motivi, il Tribunale distrettuale di Sofia, XXVIII Sezione, a norma dell'articolo 267, paragrafo 1, TFUE

**HA COSÌ DECISO:**

- 63 Il procedimento (...) [OMISSIS] viene **sospeso** fino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni sottostanti.
- 64 Alla **Corte di giustizia dell'Unione europea** vengono **sottoposte** le seguenti questioni d'interpretazione del diritto dell'Unione:
- 65 1. Se l'articolo 7, punto 1, lettera a), e punto 5, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) [in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 1215/2012»] debba essere interpretato nel senso che

esso stabilisce norme inderogabili sulla competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri all'interno dell'Unione che non possono essere disapplicate dalla legislazione nazionale per determinati tipi di procedimenti semplificati per i quali sono previste anche specifiche condizioni riguardanti la competenza dei giudici nazionali.

- 66 2. Se, a prescindere dalla risposta fornita alla prima questione, l'articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato, conformemente alla sentenza dell'11 aprile 2019, Ryanair DAC, C-464/18, nel senso che

la nozione di «succursale, [...] agenzia o qualsiasi altra sede d'attività» è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e, in caso affermativo, quale sia il suo significato in relazione all'obbligo di concludere un contratto nell'ambito delle operazioni effettuate dalla sede d'attività.

- 67 3. In caso di risposta negativa alla prima questione, nel senso che tali norme non sono inderogabili, e qualora venga fornita una risposta affermativa alla prima parte della seconda questione, se l'articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato, conformemente alla sentenza del 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, nel senso che

una legislazione nazionale la quale determina la competenza giurisdizionale in funzione della presenza di una «stabile organizzazione» in un determinato Stato membro deve essere interpretata, con riguardo alla suddetta nozione, in conformità all'interpretazione della nozione di «succursale, agenzia o sede d'attività» fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- 68 4. Se l'articolo 7, punto 5, del regolamento (CE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che

esso, ai fini della determinazione della competenza per azioni proposte contro una succursale, un'agenzia o una sede d'attività, disciplina non solo la ripartizione della competenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, ma anche la ripartizione della competenza territoriale tra le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato.

- 69 5. Se l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato, in linea con le indicazioni derivanti dalla sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia, C-208/20 e C-256/20, nel senso che

esso non consente all'autorità giurisdizionale, in procedimenti nazionali svolti *inaudita altera parte*, come quelli diretti all'emissione di un'ingiunzione di pagamento, in cui il convenuto diventa parte del procedimento soltanto a seguito dell'adozione della decisione giurisdizionale, di pronunciarsi sulla propria

competenza soltanto dopo il tentativo di notificazione della decisione giurisdizionale al convenuto stesso.

70 (...) [OMISSIS]

71 (...) [OMISSIS]

72 (...) [OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO